

DECRETO 10 giugno 2009.

Riconoscimento, al sig. Gumbs Andrew, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

VISTA l'istanza con la quale il **Sig. Gumbs Andrew**, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "Medicinae Doctoris" conseguito negli Stati Uniti, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo**;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 "Regolamento recante norme di attuazione del T.U. a norma dell'art. 1, comma 6, D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334;

VISTI gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

VISTO l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione Europea in quanto più favorevoli;

VISTO l'art. 60 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la decisione della Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 16 del D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, che nella riunione del 24 ottobre 2002 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 del citato decreto legislativo n. 206/2007;

VISTO l'esito della prova attitudinale effettuata in data 7 e 21 aprile 2009, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 206/2007, a seguito della quale il Sig. Gumbs Andrew è risultato idoneo;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di Medico Chirurgo;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

DECRETA

1. Il titolo di "Medicinae Doctoris", rilasciato in data 25 maggio 1998 dalla "Yale University School of Medicine", New Haven, Connecticut (USA) al Sig. Gumbs Andrew Alexander, nato a New York (Stati Uniti) il 2 giugno 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Medico Chirurgo**;
2. Il **Dott. Gumbs Andrew** è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di **Medico Chirurgo**, previa iscrizione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri territorialmente competente;
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.
4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A08450

